

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 37 DEL 26.03.2014

Oggetto: Contenzioso Consorzio di Bonifica 9 Catania c/ ~~XXXXXXXXXX~~ - Giudizio pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione - Definizione in via transattiva - Determinazioni.

L'anno duemilaquattordici il giorno <sup>VENTISEI</sup> del mese di <sup>MARZO</sup> presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura -Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con D.A. n. 1/2012, assistito dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con ricorso del 23.11.2000 il sig. ~~Stefano Barbagallo~~, dipendente di questo Consorzio, ha convenuto, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, l'Ente per sentire dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrato nella settima fascia funzionale della classificazione del personale prevista dal CCNL dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica, con la qualifica di quadro sin dall'1.04.90;

VISTA la sentenza n. 319/06 del 12.07.2007, con la quale la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso promosso dall'anzidetto lavoratore, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella settima fascia funzionale con la qualifica di quadro, condannando l'Ente al pagamento in favore del dipendente dell'importo di € 41.519,50 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla maturazione al saldo, alla corresponsione delle differenze retributive dall'1.9.00 tra le retribuzioni previste per la qualifica suddetta e le retribuzioni percepite dal ricorrente con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, oltre al pagamento delle spese di lite quantificate in € 4.500,00 oltre IVA e CPA;

VISTA la sentenza n. 788/2013 resa dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catania che ha confermato il contenuto della sentenza di primo grado;

VISTA la delibera n. 105/2013 con la quale il Consorzio ha disposto di promuovere innanzi alla Suprema Corte di Cassazione il giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 788/2013 della Corte d'Appello di Catania;

ATTESO che il Consorzio, nelle more del giudizio innanzi alla Suprema corte, con delibera n. 161 del 5/12/2013, in forza della superiore sentenza n. 788/2013 provvisoriamente esecutiva, ha inquadrato provvisoriamente il dipendente in argomento nell'Area Quadri - parametro 187, assegnandogli il posto vacante di Capo Settore Pianificazione e Sviluppo ricompreso nell'Area Agraria - Irrigua;

VISTO l'atto di precetto, notificato in data 4 febbraio 2014, con il quale il sig. ~~XXXXXXXXXX~~, in forza delle sentenze sopra richiamate, ha intimato al Consorzio il pagamento della complessiva somma di Euro 161.908,98 così specificata : a) Euro 156.503,89 per spettanze economiche dovute in ragione della sentenza n. 319/06, del Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro, compresi rivalutazione monetaria ed interessi al 30/09/2013 - b) complessivi Euro 5.024,45 per compensi professionali liquidati in seno alla sent. 788/13 resa dal Corte d'Appello di Catania - Sez. Lavoro - c) complessivi Euro 380,64 per onorario relativo all'atto di precetto;

ATTESO che il Consorzio con lettera Racc. A/R, prot. n. 743 del 18/02/2014, nel comunicare di avere già provveduto a liquidare al Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ quanto dovuto per spese legali liquidate in seno alla sentenza resa dalla Corte d'Appello - sez. Lavoro di Catania, ha proposto alla controparte di definire in via bonaria il contenzioso pendente alle seguenti condizioni:

- pagamento delle spese di lite del giudizio di 2° grado;
- compensazione tra le parti delle spese legali per il giudizio pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- decurtazione del 10% dalla somma richiesta con l'atto di precetto notificato in data 4/02/2014, per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria;
- pagamento della complessiva somma, rideterminata in €. 140.853,50, in tre soluzioni come di seguito indicato:
  - €. 50.000.00 corrisposti entro il 30 giugno 2014;
  - €. 50.000.00 corrisposti entro il 30 dicembre 2014 ;
  - €. 40.853,50, a saldo, corrisposti entro il 30/03/2015;

VISTA la nota del 24/02/2014, assunta al protocollo consortile in data 25/02/2014 al

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

n. 1274, con la quale l'Avv. Maria Di Gregorio, in nome e per conto del sig. ██████████  
██████████, ha manifestato la volontà di accettare la definizione bonaria proposta, con le  
modalità sopra indicate.

RITENUTO necessario e vantaggioso per l'Ente definire stragiudizialmente il contenzioso  
pendente tra le parti con l'assegnazione al predetto dipendente, in via definitiva, delle  
funzioni di Capo Settore e il pagamento della somma, proposta ed accettata, ammontante a  
complessivi €. 140.853,50, liquidata nei modi e termini sopra citati;

ATTESO che la definizione stragiudiziale del contenzioso *de quo*, è stata pure condivisa dal  
Prof. Avv. Cariola, come da parere dallo stesso espresso nella propria comunicazione del  
15/11/2013, assunto al protocollo consortile al n. 8979 del 18/11/2013;

VISTO la bozza dell'atto di transazione che si allega alla presente per farne parte integrale  
e sostanziale;

VISTA la nota prot. n. 3295 del 14/01/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale  
dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 246/2014, con la quale è stato  
autorizzato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del testo coordinato del D.P.R. 27 febbraio 2003 n.  
97, l'esercizio provvisorio;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 - Riformulazione -, adottato con delibera  
consortile n. 7 del 23/01/2014, in corso di approvazione da parte del competente Assesso-  
rato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari -  
Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica,  
Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 di 22.11.2013 con la quale sono state impartite  
disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 200 dal competente settore Ragioneria;

SENTITO il parere favorevole del Direttore dell'Ente;

VISTO l'art. 9 lettera f dello statuto consortile;

**DELIBERA**

DI APPROVARE la bozza di transazione, che si allega alla presente costituendone parte in-  
tegrante e sostanziale, al fine di definire in via transattiva il contenzioso pendente con il di-  
pendente sig. ██████████, meglio specificato in premessa;

DI AUTORIZZARE la sottoscrizione dell'atto transattivo di cui sopra nei termini, modalità  
e condizioni meglio specificati nell'allegata bozza di transazione;

DI ASSEGNARE definitivamente al sig. ~~S. S. S.~~ le funzioni di Capo Settore Pianificazione e Sviluppo ricomprese nell'Area Agraria - Irrigua del vigente POV fino alla data del pensionamento;

DI AUTORIZZARE il competente settore Affari del Personale, a conclusione dell'iter procedurale, in ottemperanza a quanto ivi convenuto tra le parti, a liquidare, a saldo e stralcio, al predetto lavoratore la complessiva somma di €. 140.853,50 secondo le seguenti modalità:

1. Euro 50.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2014;
2. Euro 50.000,00 entro e non oltre il 30 dicembre 2014;
3. Euro 40.853,50, a saldo, entro e non oltre il 30 marzo 2015.

L'EFFETTIVA LIQUIDAZIONE delle somme sopra indicate è subordinata all'acquisizione da parte dell'intestato Ente di una copia della rinuncia al contenzioso R.G. n. 25501/2013, pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, debitamente sottoscritta dai difensori delle parti, per cessata materia del contendere.

La spesa per l'anno 2014 di €. 100.000,00, derivante dal presente provvedimento, farà carico al capitolo 100 del Bilancio di previsione dell'Esercizio in corso;

Per la rimanente spesa di €. 40.853,50, ricadente nell'anno 2015, si autorizza il settore Affari del Personale, a porre in essere gli adempimenti consequenziali al presente deliberato in ordine all'assolvimento delle somme esattamente indicate nell'allegata "bozza" di transazione, con il bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Dott. Giuseppe Dimino

*Certificato di pubblicazione*

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 28.03.

al

Catania, li

---

E' copia conforme all'originale

Catania li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2014, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo, in Catania,  
presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, in via Centuripe  
1/A

SONO PRESENTI


Da una parte: il Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di Commissario  
Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, assistito dall'Avv.  
Prof. Agatino Cariola;

dall'altra parte: il sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~, dipendente del Consorzio di  
Bonifica 9 Catania, assistito dall'Avv. Maria Di Gregorio;

PREMESSO

- che con ricorso proposto innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di  
Catania, e notificato al Consorzio di Bonifica 9 in data 23.11.2000, il sig.  
Stelio Pappalardo ha chiesto riconoscersi il diritto ad essere inquadrato  
nella settima fascia funzionale della classificazione del personale  
prevista nel CCNL applicato presso l'Ente convenuto con la qualifica  
di quadro dall'1.04.1990;


- che con sentenza n. 319/06, del 30.01.2006, depositata in Cancelleria il  
27.07.2007, il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente  
pronunciando, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere  
inquadrato nella settima fascia funzionale della classificazione del  
personale prevista dal CCNL dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica,  
con la qualifica di quadro sin dall' 1.04.1990, al contempo



condannando il convenuto Ente alla corresponsione dell'importo di €.  
41.519,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul suddetto  
credito dalla maturazione al soddisfo, ed al pagamento, a decorrere  
dall'1.09.00, delle differenze retributive tra le retribuzioni previste per  
la qualifica suddetta e le retribuzioni percepite dal ricorrente, oltre  
rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati dalla maturazione  
dei crediti a dette differenze retributive fino al saldo, e, inoltre, alla  
regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente,  
considerata la qualifica e le differenze retributive riconosciute al  
lavoratore, con condanna, altresì, al pagamento delle spese di giudizio;  
- che con sentenza n. 788/13 la Sezione Lavoro della Corte d'Appello  
di Catania ha confermato la impugnata sentenza, e condannato, anche  
per il secondo grado di giudizio, il convenuto Ente al pagamento delle  
spese di lite;

- che con delibera n.105/2013 il Consorzio ha dato incarico al Prof.  
Avv. Agatino Cariola, che già aveva difeso l'Ente innanzi alla Corte  
d'Appello, di promuovere ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, e  
che, pertanto, è pendente il giudizio contrassegnato con RG  
25501/2013 relativamente al quale il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ si è  
costituito con l'assistenza legale dell'Avv. Maria Di Gregorio;

- che il Consorzio, con delibera n. 161 del 5/12/2013, in forza della  
superiore sentenza n. 788/2013 provvisoriamente esecutiva, ha  
inquadrate provvisoriamente il dipendente in argomento nell'Area  
Quadri - parametro 187, assegnandogli il posto vacante di Capo  
Settore Pianificazione e Sviluppo ricompreso nell'Area Agraria -




Irrigua;

- che il sig. ~~S. P. P.~~, in forza delle sentenze sopra richiamate, in data 4 febbraio 2014, ha notificato al Consorzio Atto di precetto, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 161.908,98 così specificata : a) Euro 156.503,89 per spettanze economiche dovute in ragione della sentenza n. 319/06, del Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro, compresi rivalutazione monetaria ed interessi al 30/09/2013 - b) complessivi Euro 5.024,45 per compensi professionali liquidati in seno alla sent. 788/13 resa dal Corte d'Appello di Catania - Sez. Lavoro - c) complessivi Euro 380,64 per onorario relativo all'atto di precetto;

- che è interesse dell'Amministrazione, anche al fine di evitare ulteriori condanne dell'Ente alle spese di lite, definire stragiudizialmente il contenzioso pendente tra le parti con l'assegnazione al predetto dipendente, in via definitiva, delle funzioni di Capo Settore e il pagamento delle somme vantate dallo stesso, ammontanti a complessivi €. 156.503,89, come da proposta successivamente trasmessa;

- che la definizione stragiudiziale del contenzioso *de quo*, è stata pure condivisa dal Prof. Avv. Cariola, come da parere dallo stesso espresso nella propria comunicazione del 15/11/2013, assunto al protocollo consortile al n. 8979 del 18/11/2013;

- che il Consorzio con lettera Racc. A/R, prot. n. 743 del 18/02/2014, nel comunicare di avere già provveduto a liquidare al Sig. ~~S. P. P.~~ quanto dovuto per spese legali liquidate in seno alla



sentenza resa dalla Corte d'Appello - sez. Lavoro di Catania, ha proposto alla controparte di definire in via bonaria il contenzioso pendente alle seguenti condizioni:


- pagamento delle spese di lite del giudizio di 2° grado;
- compensazione tra le parti delle spese legali per il giudizio pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- decurtazione del 10% dalla somma richiesta con l'atto di precetto notificato in data 4/02/2014, per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria;
- pagamento della complessiva somma, rideterminata in €. 140.853,50, in tre soluzioni come di seguito indicato:
  - €. 50.000.00 corrisposti entro il 30 giugno 2014;
  - €. 50.000.00 corrisposti entro il 30 dicembre 2014 ;
  - €. 40.853,50, a saldo, corrisposti entro il 30/03/2015;
- che con nota del 24/02/2014, assunta al protocollo consortile in data 25/02/2014 al n. 1274, l'Avv. Maria Di gregorio, in nome e per conto del sig. ██████████, ha manifestato la volontà di accettare la definizione bonaria proposta, con le modalità sopra indicate.

Tanto premesso, le parti sopra citate, di comune accordo, convengono e stabiliscono con il presente atto di conciliare la controversia alle seguenti condizioni:

#### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto di transazione.

#### Art. 2



- il Consorzio, per la definizione transattiva del contenzioso pendente, si obbliga a disporre l'assegnazione definitiva del dipendente, sig. Stelio Pappalardo, nella funzione di Capo Settore Pianificazione e Sviluppo, ricompreso nell'Area Agraria Irrigua del vigente POV fino al raggiungimento del pensionamento.

Si obbliga, altresì, a pagare a detto dipendente, oltre le spese di lite del giudizio di secondo grado già assolte, la complessiva somma di €. 140.853,50, già decurtata del 10%, a saldo e stralcio di qualsivoglia richiesta, secondo le seguenti modalità:


1. Euro 50.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2014;
2. Euro 50.000,00 entro e non oltre il 30 dicembre 2014;
3. Euro 40.853,50, a saldo, entro e non oltre il 30 marzo 2015.

A tal uopo il Consorzio si obbliga ad adottare apposito atto deliberativo di presa d'atto del presente atto transattivo, al fine di renderlo pienamente esecutivo.

### Art. 3

Il Sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~ dichiara di accettare la proposta transattiva nei modi, termini e condizioni indicati al superiore art. 2, a saldo e stralcio di qualsivoglia richiesta in ordine alla fattispecie in argomento, ritenendosi transattivamente soddisfatto con il pagamento della somma concordata e con l'assegnazione definitiva nella funzione di Capo Settore Pianificazione e Sviluppo.

Conseguentemente, con il ricevimento dei superiori importi e della relativa assegnazione di Capo Settore, lo stesso dichiara di non avere più nulla a pretendere, rinunciando a qualsiasi diritto, pretesa, azione



e ragione vantati o da vantarsi verso il Consorzio per detta causale.

Art. 4

Entrambe le parti dichiarano di rinunciare alla lite giudiziaria pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per cessata materia del contendere, con compensazione di ogni ulteriore spesa di giudizio.

I Procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale.

Le spese eventuali di registrazione del presente atto sono a carico della parte che ne avrà dato causa.

Letto confermato e sottoscritto

Dott. Giuseppe Dimino n. q.

Sig. 

Avv. Prof. Agatino Cariola

Avv. Maria Di Gregorio

